

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 997

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 1849)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1988*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986

—————

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY
AND THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

23 SEPTEMBER 1986

This Agreement is made between the Government of Italy (« Government ») and the United Nations Children's Fund (« UNICEF ») to define the terms, conditions and funding for the establishment and operation of a Centre for study, research, information and education in the field of assistance to children, to be located on the premises of the *Istituto degli Innocenti*, in Florence, Italy, pursuant to clause 3 of the Agreement signed on 23 September 1986 between the Government and the United Nations.

For these purposes, the Government and UNICEF hereby agree as follows:

1. UNICEF shall establish in Italy an office to be located on premises of the *Istituto degli innocenti* in Florence, Italy, to be specified in agreement with the Administration of the *Istituto degli Innocenti*.

2. The UNICEF office shall have the task of establishing and operating a Centre for study, research, information and education in the field of assistance to children (« Centre »).

3. The Government shall finance the UNICEF office and the operation of the Centre through the payment of a sum of three thousand five hundred million Italian Lire (Lit. 3,500,000,000) each year for a duration of three years, in part from the Reserve of the UNRRA Lire Fund and in part as an addition to the Government's annual voluntary contribution to UNICEF.

4. UNICEF shall allocate the contribution indicated in paragraph 3 to meet the expenses necessary for the adaptation and use of the premises, as well as for the UNICEF office and the operation of the Centre, including the costs of the staff provided for in paragraph 7, of any expert on mission for the United Nations in connection with the office or the Centre, and of the members of the Advisory Committee referred to in paragraph 8, without any further financial contribution of the Government.

5. The authority and responsibility for the operation of the Centre shall be vested in UNICEF, which shall avail itself of the co-operation of the *Istituto degli Innocenti*.

6. UNICEF and the *Istituto degli Innocenti* shall conclude a contract, consistent with this Agreement, to regulate the use of the premises and to establish the terms and conditions for their co-operation in the operation of the Centre.

7. The administration of the UNICEF office and the operation of the Centre shall be entrusted to a Director designated by UNICEF, who shall be assisted by more than six staff members appointed under the Regulations and Rules of the United Nations and thus enjoying the status of international officials. The remainder of the personnel necessary for the office and for the operation of the Centre shall be recruited or otherwise provided locally.

8. The Director shall be assisted on important policy matters by an Advisory Committee, consisting of four representatives of UNICEF, two representatives of the Government and two representatives of the *Istituto degli Innocenti*.

9. The privileges and immunities set forth in the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly on 13 February 1946, to which Italy became a party on 3 February 1958, shall apply to the UNICEF office, to its premises, assets, income and other property connected with the operation of the Centre. They shall also apply, within the limits specified for each category by the Convention, to the Director and to the staff members referred to in paragraph 7, to the representatives of UNICEF on the Advisory Committee referred to in paragraph 8 in connection with their participation in the Committee, as well as to any expert on mission for the United Nations in connection with the office or the Centre.

10. Any dispute between the Government and UNICEF concerning the interpretation or implementation of this Agreement which is not settled by direct negotiations or other mutually accepted methods, or pursuant to Article VIII of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by the Government, one to be named by UNICEF and the third to be chosen by those two, or, if they should fail to agree upon a third, then by the President of the International Court of Justice.

11. This Agreement shall enter into force the day after the exchange between the parties of an instrument of ratification by the Government and of an instrument relating to an act of formal confirmation by UNICEF on behalf of the United Nations.

12. This Agreement shall be in force for a term of three (3) years and may be extended by exchange of letters between the Government and UNICEF.

Done in English in two originals at New York, on the 23rd day of September 1986.

For the Government of Italy:

Giulio ANDREOTTI
Minister of Foreign Affairs

For the United Nations Children's Fund:

James P. GRANT
Executive Director

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA

23 SETTEMBRE 1986

Il presente accordo viene concluso tra il Governo della Repubblica Italiana (Governo) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) per definire i termini, le condizioni e il finanziamento per l'istituzione e il funzionamento di un centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione nel campo dell'assistenza all'infanzia, da ubicarsi in locali dell'Istituto degli Innocenti in Firenze secondo quanto dispone l'articolo 3 dell'accordo firmato il 23 settembre 1986 dal Governo e dalle Nazioni Unite.

A tali fini il Governo e l'UNICEF convengono quanto segue.

ARTICOLO 1.

L'UNICEF istituirà in Italia un ufficio con sede in locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, da identificarsi d'intesa con l'amministrazione di detto Istituto.

ARTICOLO 2.

L'Ufficio avrà il compito di realizzare e rendere operativo un Centro per lo studio, la ricerca, l'informazione e l'educazione per l'assistenza all'infanzia (Centro).

ARTICOLO 3.

Il Governo finanzia l'Ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro mediante il pagamento di una somma di lire tre miliardi cinquecento milioni annui per la durata di tre anni, in parte con fondi da prelevarsi dalla Riserva del Fondo Lire UNRRA, in parte attraverso l'aumento della propria contribuzione volontaria all'UNICEF.

ARTICOLO 4.

L'UNICEF destinerà la somma indicata all'articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l'adattamento e l'uso dei locali, nonché per l'Ufficio UNICEF ed il funzionamento del Centro, inclusi i costi del personale di cui all'articolo 7, di qualsiasi esperto in

missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro e dei membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 8, escludendosi qualsiasi ulteriore apporto finanziario da parte del Governo.

ARTICOLO 5.

La titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento del Centro faranno capo all'UNICEF, che si avvarrà della cooperazione dell'Istituto degli Innocenti.

ARTICOLO 6.

L'UNICEF e l'Istituto degli Innocenti concluderanno una convenzione, in conformità alle clausole del presente accordo, per regolare l'uso dei locali e per stabilire i termini e le condizioni della loro cooperazione ai fini del funzionamento del Centro.

ARTICOLO 7.

L'Amministrazione dell'ufficio UNICEF e il funzionamento del Centro saranno affidati ad un Direttore nominato dall'UNICEF, che sarà coadiuvato da non più di sei funzionari nominati secondo i regolamenti delle Nazioni Unite e che godranno dello statuto internazionale.

Il restante personale occorrente per l'ufficio e per il funzionamento del Centro sarà assunto o altrimenti reperito localmente.

ARTICOLO 8.

Il Direttore sarà assistito, per quanto attiene alle fondamentali questioni di indirizzo, da un Comitato consultivo composto da quattro rappresentanti dell'UNICEF, da due rappresentanti del Governo e da due rappresentanti dell'Istituto degli Innocenti.

ARTICOLO 9.

I privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui l'Italia è divenuta parte il 3 febbraio 1958, saranno applicati all'Ufficio, ai suoi locali, proprietà, redditi ed altri beni connessi con il funzionamento del Centro.

Essi saranno altresì applicati, nei limiti specificati per ciascuna categoria dalla citata Convenzione, al Direttore e ai funzionari di cui all'articolo 7, ai rappresentanti dell'UNICEF in seno al Comitato

consultivo di cui all'articolo 8, limitatamente alla loro partecipazione ai lavori del Comitato stesso, nonché agli esperti in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro.

ARTICOLO 10.

Qualsiasi controversia tra il Governo e l'UNICEF concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, che non potesse essere risolta attraverso negoziati diretti o mediante altro mezzo concordato tra le Parti oppure ai termini dell'articolo VIII della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, verrà demandata per la decisione definitiva ad un Tribunale composto di tre arbitri, di cui uno da nominarsi dal Governo, uno dall'UNICEF e il terzo da scegliersi d'intesa tra i due predetti arbitri o, in difetto di tale intesa, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

ARTICOLO 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio tra le Parti di uno strumento di ratifica del Governo e di uno strumento relativo ad un atto formale di conferma da parte dell'UNICEF per il tramite delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 12.

Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato mediante scambio di lettere tra il Governo e l'UNICEF.

Fatto in inglese, in doppio originale, a New York il 23 settembre 1986.